SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 giugno 1997**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. **149.**

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Requisiti di accesso e modalità di calcolo del trattamento pensionistico

1. Per i dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 248, e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo.

2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali indicati al comma 1 e in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è fatta salva l'anzianità contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 248.

3. Ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai dipendenti del l'ENAV in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 248. Il requisito dei cinque anni interi è elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.

4. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali citati al comma 3 e in possesso di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, l'aumento dell'età anagrafica indicato nel medesimo comma opera anche ai fini degli accessi alla pensione di anzianità di cui all'articolo 1, commi 25, 26, tabella *B*, colonna 1, e 27, lettera *a)*, della citata legge n. 335 del 1995.

Art. 2.
Contributi

1. Per i dipendenti dell'ENAV iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) l'aliquota contributiva di finanziamento è elevata, per la parte a carico dell'ente medesimo, di due punti percentuali per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e, per la residua misura, fino a concorrenza dell'aliquota di finanziamento operante per i dipendenti dello Stato, a decorrere dall'anno 2001.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 248, è dovuta un'aliquota di solidarietà del 5 per cento, di cui l'1,25 per cento e lo 0,70 per cento a carico rispettivamente dei dipendenti appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera *a)* e di quelli appartenenti ai profili professionali di cui alla lettera *b)* dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 23 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

«23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive pecularietà ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;

b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 8-*quinquies,* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente legge».

— Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

«1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997».

Note all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248 (Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) così recita:

«Art. 5. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza è computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme:

a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;

b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata».

— Il testo dei commi 6 e 20 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, è il seguente:

«6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella *A* relativo all'età dell'assicurato ai momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

«20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione al superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennità *una tantum,* pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità».

— Il testo dei commi 25, 26 e 27 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, è il seguente:

«25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella *B*, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.

26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella *B*, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella *B*, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella *B*, colonna 2.

27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella *B*, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera *a)*, in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella *C*, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella *D* che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i ventinove e i trentasette anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella *D*, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto».

— La tabella *B* allegata alla legge n. 335/95 è la seguente:

ANNO	Colonna 1	Colonna 2
	Età anagrafica	Anzianità contributiva
1996	52	36
1997	52	36
1998	53	36
1999	53	37
2000	54	37
2001	54	37
2002	55	37
2003	55	37
2004	56	38
2005	56	38
2006	57	39
2007	57	39
2008	57	40

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 248/1990, si veda in nota all'art. 1.

97G0183

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1997.

Emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Su proposta del Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale, al comma 4 ha dettato disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto dell'Ente per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

EMANA
il seguente statuto:

TITOLO I

SCOPI

Art. 1.

Finalità

1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, al quale l'art. 41, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ha conferito la personalità giuridica di diritto pubblico, provvede all'assistenza sociale a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a completamento ed integrazione dell'opera che già prestano altri enti ed istituzioni assistenziali. L'Ente integra tali prestazioni con interventi diretti o indiretti, attuando tutte le forme di assistenza previste dal comma 2 dell'art. 41 della citata legge, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

2. La sede centrale dell'Ente è ubicata in Roma.

Art. 2.

Forme di assistenza

1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria provvede:

a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;

b) al conferimento dei contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, ai loro coniugi superstiti, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

d) alla gestione, anche indiretta, di sale convegno, spacci, stabilimenti balneari o montani, centri di riposo o sportivi, e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;

e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.

Art. 3.

Criteri di intervento

1. Gli interventi assistenziali di cui alle lettere *a), b), c* ed *e)*, del comma 1 dell'art. 2 si attuano secondo i criteri indicati nei successivi commi del presente articolo

2. L'assistenza a favore degli orfani di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 viene effettuata mediante:

1) l'erogazione di sussidi e contributi differenziati in relazione alla situazione familiare anche economica, atti al mantenimento sino al raggiungimento della mag-

giore età, salvo che per quegli orfani, che, avendo dimostrato spiccate qualità intellettuali, vengano ritenuti meritevoli di ulteriori contributi;

2) erogazione di contributi scolastici e borse di studio;

3) ammissione a tutte le iniziative poste in essere dall'Ente, idonee a favorire l'istruzione e la formazione civica e professionale.

3. L'assistenza scolastica di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 viene effettuata mediante:

1) il conferimento di contributi scolastici a favore dei figli del personale e degli orfani, iscritti a corsi di studio di ogni ordine e grado, che si trovino in condizioni di particolare bisogno o per eccezionali motivi di salute o di famiglia. Tali contributi sono commisurati all'ordine ed al grado dei corsi di studio ed alla situazione di bisogno e non sono cumulabili con le borse di studio di cui al successivo n. 2);

2) concorsi annuali per la concessione di borse di studio a favore dei figli del personale e degli orfani, a cui possono partecipare coloro che sono iscritti ad un corso di studio, di qualunque ordine e grado, presso istituti statali o di enti locali parificati o riconosciuti dallo Stato.

4. I sussidi alle persone di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 possono essere concessi a domanda degli interessati, corredata di apposita documentazione comprovante lo stato di necessità, per:

1) spese impreviste sostenute in occasione di gravi eventi straordinari, anche connessi con fatti di servizio, di malattie, comprese le patologie croniche gravi e quelle riconosciute ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ricoveri in case di cura, di interventi chirurgici;

2) spese sostenute in occasione del decesso di congiunti.

5. I premi di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 2 possono essere concessi, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, che abbiano determinato vantaggi per la collettività o da cui sia derivato un accresciuto prestigio per l'Amministrazione penitenziaria.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria determina, all'inizio di ogni anno, in relazione alla disponibilità finanziaria, gli stanziamenti necessari al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le norme per le modalità di concessione.

7. Il consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria determina, all'inizio di ogni anno, l'ammontare globale delle disponibilità finanziarie da destinare al personale in quiescenza.

TITOLO II
ORGANI

Capo I
ORGANI CENTRALI

Art. 4.
Individuazione degli organi centrali

1. Sono organi centrali dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria:

a) il presidente;

b) il segretario;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il comitato di indirizzo generale.

Art. 5.
Presidente

1. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di presidente dell'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria e ne ha la rappresentanza legale.

2. Il presidente dell'Ente:

a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all'art. 6;

b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso;

d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e regolamentari adottate dall'Ente;

e) cura la riscossione delle entrate, ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;

f) emana le disposizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

g) vigila sull'andamento amministrativo e contabile dell'Ente;

h) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo dell'esercizio e la situazione patrimoniale dell'Ente.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. L'amministrazione dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria è affidata ad un consiglio di amministrazione così composto:

a) direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, che lo presiede;

b) cinque componenti designati dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, scelti tra i magistrati, i funzionari, gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria;

c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro.

2. I componenti effettivi del consiglio di amministrazione e quelli supplenti sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta per il quadriennio successivo.

3. Allo scadere del citato termine cessano dalle loro funzioni anche i componenti nominati nel corso del quadriennio.

4. La sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione è prevista nei seguenti casi:

a) decesso;

b) rinuncia o dimissioni;

c) incompatibilità, determinata anche da conflitto di interessi;

d) cessazione dei presupposti richiesti per la nomina;

e) impossibilità ad adempiere le funzioni;

f) su richiesta del Ministro del tesoro, relativamente al componente di cui al comma 1, lettera *c)*.

5. Nei casi di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni di presidenza sono assunte dal più elevato in grado tra i componenti di cui al comma 1, lettera *b)* e, a parità di grado, dal più anziano.

6. Il segretario dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione peniteziaria di cui all'art. 8 assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio stesso, con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno. In tali funzioni, il segretario, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito con provvedimento del presidente dell'Ente.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

8. Per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno sei componenti, compreso il presidente; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

9. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

10. I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.

Art. 7.

Attività del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera annualmente, entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, quando occorre, le relative variazioni, e, entro il mese di maggio dell'anno successivo, il conto consuntivo dell'Ente;

b) delibera, in conformità con i criteri di intervento di cui all'art. 3 e stabilendo le modalità ed i presupposti concreti, le erogazioni previste in bilancio in applicazione dell'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e del presente statuto. L'ordinazione delle spese suddette spetta al presidente;

c) promuove eventuali modifiche allo statuto, adotta i regolamenti interni dell'Ente, nonché quelli particolari degli istituti, colonie, circoli ed altre opere;

d) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;

e) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili e in genere tutti gli affari che interessano l'Ente, compreso l'impiego delle disponibilità finanziarie;

f) delibera l'assunzione di prestiti ed i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva ordinaria;

g) delibera, in conformità della normativa vigente in materia, le modalità per l'assunzione e per il licenziamento di personale;

h) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo dell'attività svolta dai gestori;

i) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;

l) nomina i gestori di cui all'art. 12.

2. Sono soggetti all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo dell'Ente, deliberati dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Segretario

1. Il segretario dell'Ente è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con

qualifica non inferiore al settimo livello, in possesso della specifica professionalità in ordine alle attribuzioni di cui al comma 2.

2. Il segretario:

a) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;

b) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;

c) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione;

d) esegue le direttive impartite dal Presidente;

e) cura la tenuta della contabilità dell'Ente, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservandone gli atti ed i relativi documenti;

f) redige annualmente il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili e li invia al collegio dei revisori dei conti;

g) è consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Ente;

h) firma gli atti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo della gestione dell'Ente è affidato ad un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto dal Ministro di grazia e giustizia e composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, che assume le funzioni di presidente;

b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro tra i dirigenti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

c) tre revisori effettivi e tre supplenti, nominati dal Ministro di grazia e giustizia, scelti fra i funzionari di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il collegio dei revisori dei conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione;

b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

d) accerta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, la consistenza di cassa;

e) invia al consiglio di amministrazione il verbale di ogni seduta del collegio;

f) provvede a redigere, annualmente, una relazione sull'andamento della gestione dell'Ente e ad inviarla al consiglio di amministrazione ed al Ministro di grazia e giustizia.

3. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle sedute del consiglio di amministrazione, alle quali devono essere invitati.

4. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta per il quadriennio successivo.

5. Allo scadere del citato termine, cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del quadriennio.

Art. 10.

Comitato di indirizzo generale

1. Un comitato, costituito dai componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 e da un pari numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'Amministrazione penitenziaria, individua le linee essenziali di indirizzo generale dell'Ente di assistenza e, nell'ambito della programmazione generale, prefigura gli obiettivi, verificando poi i risultati conseguiti.

2. Il comitato di cui al comma 1 viene convocato dal presidente dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria due volte l'anno.

Capo II

ORGANI PERIFERICI

Art. 11.

Individuazione degli organi periferici

1. Sono organi periferici dell'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria:

a) il gestore;

b) il comitato di vigilanza.

Art. 12.

Gestore

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza nomina, per ciascuna sede, un gestore, scelto tra il personale in servizio presso la sede stessa.

2. Il gestore:

a) è responsabile del normale funzionamento e della corretta conduzione delle attività cui è preposto;

b) dirige e sorveglia il personale addetto ai servizi pertinenti alla gestione alla quale è preposto, della cui opera risponde direttamente;

c) provvede agli acquisti, in osservanza delle direttive impartite dagli organi centrali dall'Ente;

d) ha in consegna il denaro, le merci ed i materiali relativi alla sua gestione, nonché i locali, le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall'Amministrazione;

e) effettua i pagamenti inerenti alla sua gestione;

f) riscuote somme per conto dell'Ente;

g) formula agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del comitato di vigilanza, proposte per migliorare il servizio;

h) tiene la contabilità, che chiude mensilmente; compila e sottoscrive i rendiconti da inviare agli organi centrali dell'Ente;

i) accerta, con il concorso del comitato di vigilanza, i cali, le perdite ed eventuali avarie delle merci;

l) propone agli organi centrali dell'Ente, con il concorso del comitato di vigilanza, il fuori uso di beni mobili in dotazione alla sua gestione e ne esegue lo scarico dai rispettivi registri ad avvenuta autorizzazione da parte dell'Ente;

m) provvede alla ordinaria manutenzione delle attrezzature in dotazione;

n) esegue le deliberazioni del comitato di vigilanza in materia di destinazione dei fondi da utilizzarsi in sede locale nell'ambito delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Comitato di vigilanza

1. Il comitato di vigilanza è così composto:

a) direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto d'istruzione, per le sedi decentrate, ovvero un funzionario con qualifica non inferiore all'ottavo livello designato dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, per la sede del Dipartimento, che lo presiede;

b) quattro dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria designati per sorteggio tra quelli in servizio presso la sede interessata. Essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta per il quadriennio successivo.

2. Il comitato di vigilanza è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da un terzo dei componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare. Alle sedute del comitato di vigilanza può partecipare il gestore.

3. Il comitato di vigilanza:

a) vigila sull'attività che il gestore è tenuto a svolgere in attuazione delle disposizioni impartite dagli organi centrali dell'Ente, ai quali riferisce direttamente sulle eventuali irregolarità riscontrate;

b) presenta annualmente una relazione agli organi centrali dell'Ente sull'andamento delle attività poste sotto la sua vigilanza;

c) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli organi centrali dell'Ente atte a migliorare il servizio;

d) concorre, con il gestore, all'accertamento di cali, di perdite e di eventuali avarie delle merci;

e) concorre, con il gestore, alla formulazione di proposte agli organi centrali dell'Ente, in merito al fuori uso di beni mobili ed alla eventuale loro sostituzione;

f) delibera sulla eventuale destinazione degli utili riservati dal consiglio di amministrazione alle attività locali nell'ambito delle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Compensi

1. Per la partecipazione alle sedute, al Presidente ed ai componenti degli organi statutari centrali e periferici, sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

a) beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;

b) beni mobili ed immobili derivanti dall'estinzione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 5 dell'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

c) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;

d) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano per donazione o ad altro titolo;

e) titoli pubblici e privati acquisiti o acquisibili per eventuale investimento di disponibilità finanziarie;

f) fondi in deposito o disponibili presso istituti di credito e in cassa.

Art. 16.

Entrate

1. Le entrate dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.

2. Le entrate correnti sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dagli interessi sui depositi effettuati presso istituti di credito;

c) dai proventi che la legislazione vigente ed ogni altra disposizione assegna all'Ente;

d) da eventuali contributi, oblazioni, sovvenzioni di Enti o privati cittadini;

e) dagli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati, effettuata presso gli istituti penitenziari, attribuiti dall'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

f) da contributi mensili liberamente offerti dal personale dell'Amministrazione penitenziaria;

g) dai proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni disciplinari al personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante riassegnazione all'Ente con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214;

h) dai proventi derivanti dalla gestione delle attività di cui al comma 1, lettera *d)*, dell'art. 2 del presente statuto;

i) dalla vendita di beni mobili fuori uso;

l) da entrate eventuali e diverse.

3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:

a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;

b) rimborsi di titoli di proprietà;

c) lasciti ed oblazioni in danaro con l'onere di investimento;

d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.

Art. 17.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario è annuale e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 18.

Gestione delle attività

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'Ente provvede con le modalità previste dal comma 4, dell'art. 19, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, nonché con i mezzi ed i locali di cui al comma 3, dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

Roma, 30 aprile 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A4501

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Prato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, della nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Prato, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Prato, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

97A4625

DECRETO 16 maggio 1997, n. **150**.

Regolamento recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, concernente provvedimenti per la ippicoltura;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco, e, in particolare, l'articolo 56, secondo comma, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze puo affidare alla Società italiana degli autori ed editori - SIAE, l'accertamento e la riscossione della tassa di lotteria che ha assunto successivamente la denominazione di imposta unica;

Vista la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, concernente l'istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1988 di approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori - SIAE per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Visto l'articolo 3, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede, con effetto dal 1° gennaio 1997, che sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, comma 82, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che le modalità di attuazione di quanto stabilito al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica, sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione n. 3-3320 del 29 maggio 1997, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione dell'imposta

1. Con effetto dal 1° gennaio 1997, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è tenuta a corrispondere allo Stato l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379. Tale imposta è applicata, senza alcuna detrazione, sull'importo pagato dallo scommettitore, per ogni scommessa.

Art. 2.

Modalità di pagamento dell'imposta

1. In base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso l'ufficio accertatore, per ogni ulteriore riunione di corse, entro il quinto giorno non festivo successivo al compimento di ciascuna quindicina solare nella quale le manifestazioni hanno avuto luogo.

2. L'ammontare dell'imposta unica è versato dalla SIAE negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

Art. 3.
Controlli e sanzioni

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

2: Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto, come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379; nell'ipotesi di violazioni diverse si applicano le sanzioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 4.
Rapporti con altri tributi

1. L'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, dovuta dall'UNIRE per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere sulle corse dei cavalli, non è sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale resta fermo il disposto dell'articolo 10, primo comma, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. In base all'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, è compresa nell'imposta unica di cui al comma 1.

Art. 5.
Quote a favore dell'UNIRE

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE per garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il finanziamento del montepremi delle corse e le provvidenze per l'allevamento.

Art. 6.
Rinvio alla disciplina relativa all'imposta sugli spettacoli

1. Per gli adempimenti connessi alla gestione e alla riscossione dell'imposta unica, nonché per le attività di controllo e di accertamento di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le disposizioni stabilite in materia di imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 7.
Norma transitoria

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale saranno disciplinati, fra l'altro, gli aspetti organizzativi e funzionali delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il mandato affidato alla Società italiana degli autori ed editori - SIAE, con la convenzione approvata con il decreto ministeriale 11 aprile 1988, è esteso all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta unica sulle scommesse.

2. Fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento restano valide le autorizzazioni ministeriali date per la gestione degli impianti automatizzati di accettazione e raccolta delle scommesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 maggio 1997

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 316

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente «Provvedimenti per la ippicoltura» reca provvidenze per l'allevamento dei cavalli e riserva all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi.

— Il D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attività di gioco» detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro.

— Il D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, reca «Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco». Il testo dell'art. 56, comma secondo, è il seguente: «È in facoltà tuttavia del Ministero delle finanze di incaricare dell'accertamento e della riscossione della tassa di cui sopra, la Società italiana degli autori ed editori, con la quale,

all'uopo, sarà stipulata una apposita convenzione da parte del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - sentito il Ministero del tesoro».

— La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sulla «Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496» detta la disciplina relativa alla tassa prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'«Imposta sugli spettacoli» stabilisce, fra l'altro, che sono soggetti all'imposta, gli spettacoli e le scommesse accettate in occasione di qualsiasi gara o competizione.

— Il D.M. 11 aprile 1988 recante «Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e la Società italiana degli autori ed editori per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi» affida alla SIAE, per il periodo di un decennio, dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1997, i servizi relativi all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi.

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Il testo dei commi 81 e 82 dell'art. 3 è il seguente:

«81. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Nota all'art. 1:

— Per la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 recante: «Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n, 496, si veda quanto riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) è il seguente:

«Art. 15 *(Pagamento dell'imposta).* — Il pagamento dell'imposta liquidata a norma dei precedenti articoli deve essere effettuato presso l'ufficio accertatore dalle persone indicate all'art. 2 entro il quinto giorno non festivo successivo:

a) per le attività a carattere periodico con frequenza giornaliera, alla quinta giornata d'incasso;

b) per le altre attività a carattere periodico, al compimento di ciascuna quindicina;

c) per le attività occasionali, a ciascuna giornata d'attività;

d) per le quote e contribuzioni associative, alla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 3;

e) per l'imposta liquidata ai sensi dell'art. 13, a quello di presentazione della denunzia ovvero:

1) a quello di scadenza del termine di impugnativa avverso l'accertamento di rettifica e d'ufficio, ove non sia stato proposto ricorso in sede amministrativa;

2) a quello di notifica della decisione definitiva ai sensi di legge.

In tutti i casi di mancata effettuazione di attività soggette all'imposta prevista dal presente decreto, nei quali sia riconosciuto l'obbligo della restituzione del prezzo dei biglietti d'ingresso, i termini di cui al presente articolo sono sospesi fino all'esaurimento delle richieste di restituzione e comunque non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui avrebbe dovuto aver luogo lo spettacolo.

L'ammontare dell'imposta è commisurato all'importo dei biglietti per i quali non è stata chiesta la restituzione.

Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle soprattasse e degli interessi nei termini stabiliti dai precedenti commi, l'ufficio accertatore rimette gli atti all'ufficio del registro competente per territorio per la notifica dell'ingiunzione di pagamento.

Qualora entro trenta giorni dalla notifica di ingiunzione il contribuente non esegua il pagamento, si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del T.U. 14 aprile 1910, n. 639».

— Il testo dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (Istituzioni di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496) è il seguente:

«Art. 6. — L'ammontare dell'imposta di cui all'art. 1 è iscritto nel bilancio dell'entrata:

per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette;

per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvederà a ripartire i 18/25 tra i comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai comuni stessi a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Nella ipotesi in cui il Ministro per le finanze si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 3, la ripartizione verrà effettuata a cura della SIAE in base alle norme contenute nella convenzione prevista dal suddetto articolo».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) è il seguente:

«Art. 18 *(Vigilanza).* — La vigilanza, agli effetti del presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete:

a) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della guardia di finanza;

c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'art. 17, nonché ai loro incaricati muniti di apposito mandato.

A tal fine al personale di cui al comma precedente è consentito il libero accesso ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta previa esibizione:

per il personale di cui alle precedenti lettere *a)* e *c)* di speciale tessera di riconoscimento come previsto dal successivo art. 37;

per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;

per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.

Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, è in facoltà del Ministro per le finanze di

determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.

Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attività soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio.

Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attività di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorità finanziaria, ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria.

Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma primo, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379: «Nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento è dovuta una sopratassa pari al 20 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto».

— Si riportano i testi degli articoli 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del Titolo IV (Sanzioni) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640:

«Art. 32 *(Mancato e ritardato pagamento dell'imposta)*. — Per il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta si applica, indipendentemente dalle sanzioni di carattere penale e dalla chiusura del locale di cui al successivo art. 36, la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta ed i tributi connessi evasi.

In luogo della pena pecuniaria si incorre nella sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta dovuta qualora questa venga corrisposta prima dell'accertamento della violazione».

«Art. 33 *(Violazioni varie)*. — Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, si incorre nella pena pecuniaria:

a) da L. 8.000 a L. 20.000 per ogni biglietto o abbonamento venduto senza la preventiva punzonatura;

b) da L. 36.000 a L. 72.000 per l'uso di dotazioni difformi da quelle prescritte;

c) da L. 120.000 a L. 1.200.000 per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico;

d) da L. 30.000 a L. 600.000 per la irregolare tenuta dei registri medesimi;

e) da L. 300.000 a L. 3.000.000 per la mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o della dichiarazione dell'ammontare delle quote associative;

f) da L. 60.000 a L. 600.000 per la omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13».

«Art. 34 *(Vendita di biglietti gratuiti)*. — Chiunque vende biglietti gratuitamente concessi ai sensi del presente decreto incorre nella pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 72.000 per ciascun biglietto».

«Art. 35 *(Altre violazioni)*. — Per le violazioni alle norme del presente decreto per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la pena pecuniaria da L. 60.000 a L. 300.000».

«Art. 36 *(Chiusura del locale)*. — Nel caso di recidività nel mancato o insufficiente pagamento dell'imposta ovvero nella mancata o infedele compilazione della distinta dell'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o nella omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, l'Intendente di finanza può provvedere, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, alla chiusura del luogo ove si tengono gli spettacoli o le altre attività compresi i giuochi e le scommesse.

In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 300.000».

«Art. 37 *(Accertamento delle violazioni)*. — Per la cognizione, l'accertamento e la definizione delle violazioni delle norme del presente decreto si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n, 4, delle violazioni delle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni».

Note all'art. 4:

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, reca «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

— Il testo dell'art. 10, comma primo, n. 6 è il seguente:

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta)*. — Sono esenti dall'imposta:

da 1 a 5 *(omissis)*;

6) *le operazioni relative* all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, nonché all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate».

— Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 reca «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi». Il testo dell'art. 30, comma sesto, concernente «Ritenuta sui premi e sulle vincite» è il seguente: «L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 16, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) è il seguente:

«Art. 16 *(Rivalsa)*. — Quando l'esercizio di scommesse è riservato per legge ad un ente pubblico, con decreto del Ministro per le finanze sentito, ove occorra, il Ministro cui compete la vigilanza sull'ente stesso, sarà stabilita la quota che l'ente dovrà prelevare sull'introito lordo delle scommesse, tenuto conto delle esigenze finanziarie dell'ente per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge e per l'esercizio della rivalsa di cui al precedente comma».

Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 78 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giuochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui all'organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera *a)* e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

97G0186

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Matese», in Bojano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Matese», con sede in Bojano (Campobasso), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1997, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Matese», con sede in Bojano (Campobasso), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Tirone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 2 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana «Matese», con sede in Bojano (Campobasso), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo di Campobasso, con provvedimento n. 1861 del 17 marzo 1997, diffidava il consiglio suddetto ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con ordinanza n. 2406 del 18 aprile 1997, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 in data 30 aprile 1997.

Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana «Matese», del quale ha disposto, con provvedimento n. 967/16-4/Gab. del 2 maggio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Matese» con sede in Bojano (Campobasso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Maria Tirone.

Roma, 21 maggio 1997

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

97A4571

DECRETO 2 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Vallo Lauro Baianese», in Baiano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio generale della comunità montana «Vallo Lauro Baianese», con sede in Baiano (Avellino), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1997, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della comunità montana «Vallo Lauro Baianese», con sede in Baiano (Avellino), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Cannizzaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio generale, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 2 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio generale della comunità montana «Vallo Lauro Baianese», con sede in Baiano (Avellino), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Avellino, con provvedimento n. 3972, dell'11 marzo 1997, diffidava il consiglio suddetto ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con decisinoe dell'11 aprile 1997, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 in data 16 aprile 1997.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Vallo Lauro Baianese», disponendone, nelle more, con provvedimento n. 781/20-2/Gab. del 28 aprile 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Vallo Lauro Baianese» con sede in Baiano (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Raffaele Cannizzaro.

Roma, 21 maggio 1997

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

97A4572

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 giugno 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Kirschner Nollet Ingeborg, cittadina italiana;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «Terapista della riabilitazione»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 7 novembre 1996;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della Kirschner Nollet Ingeborg di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 10 dicembre 1996, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto i decreti dirigenziali, 10 dicembre 1996 e 17 gennaio 1997, con i quali è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 24 gennaio 1997 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 1ª gennaio 1992 dalla sig.ra Kirschner Nollet Ingeborg nata a Merano (Bolzano) il 23 novembre 1964, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A4504

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 3 aprile 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1364).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 193 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1996, concernente «Elenco delle specialità medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale con i prezzi aggiornati»;

Considerato che tutte le specialità medicinali iniettabili a base di antibiotici (ATC J01CR), di cui al decreto 25 ottobre 1996 citato, sono classificate in classe *a)* con nota 55, ad eccezione delle specialità medicinali Tazobac e Tazocin che risultano classificate in classe *a)* senza note;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 10 febbraio 1997;

Dispone:

Art. 1.

A parziale modifica del provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità medicinali indicate nell'allegato elenco sono classificate in fascia *A* con nota 55.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 233

ALLEGATO

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo	Classe
Tazobac	Irbi	1 flac. liof. 1.125 gr + fl solv.	028512010	13.100	A 55
Tazobac	Irbi	1 flac. liof. 2.250 gr + fl solv.	028512022	26.200	A 55
Tazocin	Cyanamid	1 flac. liof. 1.125 gr + fl solv.	028249011	13.100	A 55
Tazocin	Cyanamid	1 flac. liof. 2.250 gr + fl solv.	028249023	26.200	A 55

97A4673

PROVVEDIMENTO 3 aprile 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1365).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute dell'8 gennaio 1997 e 10 febbraio 1997;

Viste le note con cui le ditte hanno dichiarato di accettare l'allineamento al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sono classificate come indicato nell'allegato stesso.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 234

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo	Classe
Luitase	Luitpold S.p.a.	100 cps 340 mg	025701069	30.000	A 5
Calcitonina 50	Sandoz	5 fiale siringa 50 U.I.	023704137	15.000	A 41
Calcitonina 100	Sandoz	5 fiale siringa 100 U.I.	023704152	29.900	A 41
Zoref	Duncan Farmaceutici S.p.a.	12 bustine 250 mg	026917056	29.600	A
Profasi HP	Serono	2 fiale 2000 U.I.	003247032	11.400	A
Cleniderm	Chiesi	Crema 30 gr 0,025%	022975039	5.600	B
Soludacortin	Bracco	3 fiale 10 mg	015431024	4.200	A
Itrin	Abbott	30 cpr 2 mg	026929024	32.600	A

97A4674

PROVVEDIMENTO 3 aprile 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1366).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1997, con cui la specialità medicinale Diesis della ditta Synthelabo per la confezione «30 cps 40 mg» viene classificata in classe *a)* al prezzo di L. 13.500;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 16 dicembre 1996, 8 gennaio 1997, 20 gennaio 1997 e 3 febbraio 1997;

Viste le note con cui le ditte hanno dichiarato di accettare l'allineamento al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sono classificate come indicato nell'allegato stesso.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 235

ALLEGATO

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo	Classe
Renpress	Samil	14 cpr div 6 mg	028677019	16.700	A
Diesis	Synthelabo	30 cps retard 20 mg	028205019	7.300	A
Diesis	Synthelabo	30 cps retard 40 mg	028205033	14.600	A
Diesis	Synthelabo	30 cps retard 60 mg	028205058	21.900	A
Aspidol 1000	Vecchi & Piam	6 flac. polv. 1,8 gr	025008044	10.400	A

97A4675

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 maggio 1997.

Scioglimento della cooperativa a r.l., «Aprilia 82», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in Tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 30 aprile 1997, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Aprilia 82», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l., «Aprilia 82», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 19 maggio 1997

Il direttore: MARSEGLIA

97A4573

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 1997.

Modificazione agli allegati del decreto ministeriale 27 marzo 1996 relativo alla lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora).

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitana [art. 71, comma 1, lettera *c*)];

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1996 concernente la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica italiana;

Considerata la richiesta dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma di essere incluso tra i centri diagnostici nazionali, di cui all'allegato I, punto 1.4, del decreto ministeriale 27 marzo 1996;

Considerato che detto Istituto è già Centro di coordinamento scientifico per la rete interregionale centrale di monitoraggio per il batterio in questione;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 27 marzo 1996 sono modificati come segue:

1. All'allegato I, punto 1.4 è aggiunto il seguente Centro diagnostico nazionale:

Istituto sperimentale per la patologia vegetale - via C. G. Bertero, 22 - 00156 ROMA.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 167

97A4514

DECRETO 8 maggio 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 2 aprile 1996 riguardante modalità attuative del piano settoriale della pesca ed acquacoltura 1994-1999.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Visto il piano settoriale per la pesca e l'acquacoltura 1994-1999, approvato dalla Commissione europea con le decisioni C(94) 3346 del 6 dicembre 1994 e C (94) 3760/6 del 22 dicembre 1994;

Visto il proprio decreto 2 aprile 1996 riguardante modelli, spese ammissibili, esecuzione dei progetti in attuazione del piano settoriale della pesca ed acquacoltura 1994-1999, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1996, reg. n. 1 Risorse agricole, foglio n. 122;

Visto il proprio decreto 3 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1996, reg. n. 2 Risorse agricole, foglio n. 122, che ha modificato il citato decreto ministeriale 2 aprile 1996 in conformità al parere espresso della Commissione europea con la nota n. 56253 del 30 maggio 1996;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al decreto ministeriale 2 aprile 1996, al fine di fissare disposizioni uniformi in materia di modifiche e varianti progettuali concernenti gli impianti di trasformazione, acquacoltura, attrezzature portuali, zone marine protette e costruzione di pescherecci;

Ritenuta la necessità di inserire espressamente la voce «reti di protezione dell'azione degli uccelli ittiofagi» fra le spese ammissibili degli impianti di acquacoltura;

Ritenuta altresì la necessità di disciplinare le modalità di accesso ai fondi disponibili per l'ammodernamento (Misura 2.2) delle imbarcazioni da pesca.

Decreta:

Art. 1.

Il punto 9 del titolo «Costi non ammissibili» dell'allegato 2/2/AC (Acquacoltura) è modificato nel modo seguente:

«Acquisto di materiale non durevole, la cui durata non superi in genere un anno, ad eccezione delle reti di protezione dall'azione degli uccelli ittiofagi».

Art. 2.

La quarta alinea del punto 3 (Documentazione amministrativa) dell'allegato 1/1/CP - Costruzioni - concernente l'obbligo di presentazione dell'attestazione, rilasciata dalla competente autorità marittima, di avvenuta riconsegna della licenza di pesca, è abrogata.

Art. 3.

Gli allegati al decreto 2 aprile 1996, identificati dalle sigle 3/3/IT, 3/3/PP e 3/3/AC, concernenti adattamenti e variazioni progettuali, rispettivamente, degli impianti di trasformazione, delle attrezzature portuali e degli impianti di acquacoltura, sono modificati come segue:

«L'amministrazione provvede alla concessione dei contributi in applicazione di specifici criteri normativi, tecnici, economici e finanziari; i beneficiari sono tenuti, pertanto, ad una puntuale realizzazione del progetto presentato ed approvato.

Le eventuali modifiche introdotte al progetto approvato possono essere realizzate dal beneficiario dandone preventiva comunicazione all'amministrazione.

L'ammissibilità delle spese relative alle modifiche stesse è comunque subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione.

Le variazioni effettuate senza la suddetta comunicazione, riscontrate in sede di liquidazione del contributo, potranno comportare la soppressione del contributo concesso».

Art. 4.

Gli allegati al decreto 2 aprile 1996, identificati dalle sigle 3/3/CP e 3/3/BA, sono integrati con l'aggiunta dei seguenti capoversi:

«Le eventuali modifiche introdotte al progetto approvato possono essere realizzate dal beneficiario dandone preventiva comunicazione all'amministrazione.

L'ammissibilità delle spese relative alle modifiche stesse è comunque subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione».

Art. 5.

Il punto 3 dell'allegato 3/3/AP è modificato come segue:

«Le eventuali modifiche introdotte al progetto approvato possono essere realizzate dal beneficiario dandone preventiva comunicazione all'amministrazione.

L'ammissibilità delle spese relative alle modifiche stesse è comunque subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione.

Il beneficiario dovrà presentare istanza di modifica con l'indicazione dei lavori ai quali intende rinunciare tra quelli preventivati inizialmente, allegando i preventivi dei nuovi lavori che intende realizzare.

La richiesta di modifica deve essere motivata.

L'amministrazione non autorizza modifiche dei lavori che comportino una variazione superiore al 50% dell'importo preventivato e ammesso.

Non è consentito destinare eventuali risparmi, rispetto alla spesa preventivata e ammessa, per l'acquisto di attrezzature o la realizzazione di lavori non preventivati inizialmente».

Art. 6.

Il punto X dell'allegato 3/3/AP — Frequenza dei lavori di ammodernamento — è modificato come segue:

«Fermo restando il limite massimo di spesa ammissibile determinato in base ai parametri fissati dal Reg. CEE 3699/93, le imbarcazioni che siano state oggetto del contributo per ammodernamento previsto dal Reg. CEE 2080/93 non possono usufruire di un ulteriore finanziamento, ai sensi dello stesso regolamento comunitario, per lavori di ammodernamento.

Non possono essere accolte le domande di contributo per l'ammodernamento di imbarcazioni che hanno fruito, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, di un finanziamento, sempre per ammodernamento, concesso ai sensi della normativa nazionale.

Le istanze presentate prima della scadenza del suddetto termine saranno restituite agli interessati.

Non saranno accettate istanze di ammodernamento di nuove imbarcazioni nei cinque anni successivi alla data di entrata in esercizio del peschereccio.

L'amministrazione ha facoltà di derogare alle prescrizioni ed ai termini indicati nel presente articolo, qualora ricorrano casi di forza maggiore».

Art. 7.

L'art. 8, secondo comma, è integrato dal seguente capoverso:

«Il termine ultimo per l'accettazione delle relative spese è fissato al 31 dicembre 2001».

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1997

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 166

97A4515

DECRETO 23 maggio 1997.

Modalità tecniche di attuazione del fermo di razionalizzazione e riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 3094/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca modificato, da ultimo, dal regolamento CE n. 3071/1995 recante, tra le altre disposizioni, il divieto di utilizzo di reti da posta derivante di lunghezza superiore a 2,5 km;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1991 concernente la disciplina dell'attività di pesca con reti da posta derivante;

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto l'accordo siglato il 24 luglio 1996 tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e AICP-AGCI, Federcoopesca, Federpesca, Lega Pesca, UNCI Pesca, FLAI-CGIL, FIT-CISL, UILA-UIL;

Visto il Piano per la razionalizzazione e la riconversione delle unità abilitate alle reti da posta derivante, presentato alla Commissione europea il 26 luglio 1996;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in data 28 aprile 1997, con la quale è stato approvato il Piano per la razionalizzazione e la riconversione delle unità abilitate all'impiego delle reti da posta derivante;

Vista la delibera 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la quale è stata approvato il suddetto Piano;

Vista la circolare n. 60707/1996 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali concernente misure di controllo sull'attività di pesca con reti da posta derivanti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di assicurare la conformità dei comportamenti dei pescatori nazionali alla normativa nazionale ed internazionale in materia di impiego delle reti da posta derivante;

Ritenuto che la misura massima di 2,5 km per le reti da posta derivante non appare compatibile con una economica gestione dell'impresa peschereccia e che il limite determina comunque una significativa perdita di reddito per gli operatori del settore;

Considerato che la flotta interessata dalle misure di contenimento della lunghezza delle reti risulta prevalentemente localizzata in aree dell'obiettivo 1 dei fondi strutturali;

Ritenuto che la criticità della situazione occupazionale nelle aree consiglia di limitare gli interventi suscettibili di produrre perdite di posti di lavoro;

Ritenuto opportuno prevedere forme di sostegno finalizzate a favorire la riconversione verso altri sistemi di pesca o verso altre attività;

Ritenuta la opportunità di avviare, in tempi brevi, i gruppi di lavoro previsti dall'accordo del 24 luglio 1996 relativi rispettivamente alle eventuali iniziative di interesse regionale a valere sui fondi strutturali di competenza regionale ed alla individuazione delle iniziative di riconversione da considerare prioritarie ai fini dell'ammissione allo SFOP, con particolare riferimento all'ammissione prioritaria di 300 unità ai benefici previsti per l'ammodernamento della flotta, nonché al finanziamento di 60 iniziative per lire 2.000 milioni cadauna, cumulabili per acquacoltura o impianti a terra;

Ritenuta la opportunità di approfondire ulteriormente con gli altri Ministeri competenti la possibilità dell'applicazione dell'istituto della c.d. mobilità lunga, così come previsto dall'accordo del 24 luglio 1996 dinanzi citato;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che, nella seduta del 20 maggio 1997, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Capo I

PIANO VOLONTARIO DI RAZIONALIZZAZIONE E RICONVERSIONE

Art. 1.

1. In attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 e della delibera CIPE 23 aprile 1997 in premessa citate sono approvate le modalità tecniche per la realizzazione del piano volontario di razionalizzazione e di riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante. L'adesione al piano dei proprietari o degli armatori e dei componenti l'equipaggio è volontaria secondo le modalità previste dal presente decreto.

Capo II

INDENNITÀ DI ATTESA

Art. 2.

1. Ai pescatori che, alla data del 22 luglio 1996, risultavano imbarcati su una unità abilitata alla pesca con reti da posta derivante o che vi erano imbarcati nel 1995, nel caso di inattività nel 1996, è riconosciuta l'indennità di attesa di 918,23 ECU al mese, per un massimo di quattro mesi per il 1996 e di sei mesi per il 1997, finalizzata alla cessazione di tale attività di pesca od alla riconversione verso un'altra attività. Per le stesse motivazioni è riconosciuta ai proprietari o agli armatori l'indennità di attesa prevista dall'art. 14 - paragrafo 2 - del regolamento CE n. 3699/93.

2. I proprietari o gli armatori, al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità, sono tenuti a presentare domanda ed allegare alla stessa dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 attestante il periodo di inattività per gli anni 1996 e 1997, nonché copia di documentazione commerciale, dalla quale risulti il mancato esercizio dell'attività di pesca al pesce spada.

3. I componenti l'equipaggio, al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità, sono tenuti a presentare domanda ed allegare alla stessa dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 attestante il periodo di inattività per gli anni 1996 e/o 1997.

4. Per le dichiarazioni previste dai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. L'indennità di attesa è riconosciuta per le unità, per le quali sia stata presentata istanza di riconversione verso un'altra attività di pesca o verso altre attività al di fuori del settore o di fermo definitivo ai sensi dello SFOP.

6. Alla domanda per il riconoscimento della indennità di attesa è altresì allegata fotocopia della licenza di pesca che autorizza all'utilizzo della rete da posta derivante.

7. Per effetto del riconoscimento dell'indennità di attesa l'unità ammessa ai benefici di cui al presente articolo non può esercitare l'attività di pesca con la rete da posta derivante.

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il riconoscimento per sei mesi dell'indennità di attesa per gli anni 1998 e 1999.

9. L'indennità di attesa è riconosciuta fino all'emanazione del decreto del comandante della capitaneria di porto competente per territorio che riconosce l'indennità di buonuscita ovvero il premio di riconversione per l'armatore, o, per i componenti dell'equipaggio, l'indennità di buonuscita o il premio di riconversione.

Capo III

INDENNITÀ AI PROPRIETARI

Art. 3.

1. L'indennità di buonuscita per cessare definitivamente ogni attività di pesca è erogata ai proprietari nella misura prevista dalla tabella *A* allegata al presente decreto. L'indennità di riconversione verso un'altra attività di pesca è erogata nella misura di cui alla tabella *B* allegata. Tali attività sono riconosciute in misura differenziata per gli anni 1997, 1998 e 1999.

2. Al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità di cui al presente articolo il proprietario presenta domanda alla capitaneria di porto del luogo d'iscrizione della nave, contestualmente alla presentazione della istanza per il riconoscimento dell'indennità di attesa.

3. Alla domanda è allegata la documentazione idonea a dimostrare l'esercizio dell'attività di pesca con reti da posta derivante per almeno tre campagne negli anni 1991-1995; per le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Liguria, in dipendenza del decreto ministeriale 22 maggio 1991, che ha istituito una zona di tutela biologica nell'area del Mar Ligure compresa tra Punta del Mesco, Capo Corso e Cap d'Antibes, il periodo da considerare è quello relativo agli anni 1986-1990.

4. Ai fini previsti dal comma precedente l'indennità è riconosciuta anche per campagne di pesca non consecutive negli anni considerati e quale che sia la durata di esse.

5. Ai proprietari, che non siano in grado di dimostrare l'esercizio dell'attività di pesca ai sensi dei commi 3 e 4, è riconosciuta una indennità di dieci milioni di lire a titolo di incentivo per l'abbandono dell'attività di pesca con reti da posta derivante.

6. All'atto della presentazione della domanda il proprietario o l'armatore è tenuto a consegnare alla capitaneria di porto la rete utilizzata per l'esercizio dell'attività di pesca con rete da posta derivante. La capitaneria di porto appone i sigilli alla rete, che è lasciata in custodia presso il proprietario o l'armatore. La distruzione della rete avviene dopo l'avvenuta erogazione di benefici di cui al presente articolo.

Capo IV

INDENNITÀ ALL'EQUIPAGGIO

Art. 4.

1. Le indennità di buonuscita e di riconversione, di cui all'articolo 2 della decisione del Consiglio dell'Unione europea e della delibera CIPE in premessa citate, sono riconosciute e corrisposte ai componenti l'equipaggio secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6.

Art. 5.

1. L'indennità di buonuscita è riconosciuta ai componenti l'equipaggio delle unità ammesse a ritiro definitivo ai sensi dello SFOP.

2. L'indennità di buonuscita è corrisposta nella misura crescente di diecimila ECU per anno di anzianità di imbarco fino ad un massimo di cinquantamila ECU. Tale importo è ridotto in funzione degli anni che manchino al raggiungimento dell'età di pensionamento per anzianità. Nella tabella *C* allegata è riportata la misura dell'indennità da riconoscere applicando i suddetti criteri.

3. Ai fini previsti dal comma 2 gli anni di anzianità di imbarco possono essere anche non consecutivi e per la determinazione di ciascun anno si fa riferimento alla campagna di pesca del pesce spada con rete derivante quale che ne sia la durata.

4. La domanda è presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dell'indennità di attesa.

Art. 6.

1. L'indennità di riconversione è riconosciuta ai componenti l'equipaggio che si riconvertono verso altra attività di pesca diversa dalla rete da posta derivante o verso altro settore economico.

2. L'indennità di riconversione è corrisposta nella misura crescente di quattromila ECU per anno di anzianità di imbarco fino ad un massimo di ventimila ECU. Tale importo è ridotto in funzione degli anni che manchino al raggiungimento dell'età di pensionamento per anzianità. Nella tabella *D* allegata è riportata la misura dell'indennità da riconoscere, applicando tale procedura.

3. Ai fini previsti dal comma 2 gli anni di anzianità di imbarco possono essere anche non consecutivi e per la determinazione di ciascun anno si fa riferimento alla campagna di pesca del pesce spada con rete da posta derivante quale che sia la durata di essa.

4. La domanda è presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dell'indennità di attesa.

Capo V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 7.

1. I proprietari, gli armatori ed i componenti dell'equipaggio, ammessi ai benefici del piano di razionalizzazione e di riconversione, che, in violazione delle disposizioni e delle previsioni del piano medesimo, effettuino l'attività di pesca con reti da posta derivante sono perseguiti ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 8.

1. Per la corresponsione delle indennità e dei premi, previsti dal presente decreto, l'armatore o il proprietario per le indennità di cui al capo II, il proprietario per le indennità di cui al capo III e gli imbarcati per le indennità di cui al capo IV presentano domanda alla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave.

2. Il comandante della capitaneria di porto, effettuata l'istruttoria atta ad accertare il possesso dei requisiti, emana il provvedimento di pagamento, al quale provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per il Fondo di rotazione delle politiche comunitarie, sulle disponibilità esistenti per lo SFOP rispettivamente per la quota nazionale e per quella comunitaria. Copia del provvedimento è trasmessa via fax dalla capitaneria di porto al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - ai fini dell'aggiornamento della licenza di pesca.

3. Per le iniziative di riconversione riguardanti le misure dello SFOP le domande sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura nel rispetto dei relativi termini (31 ottobre 1997) e modalità. Con successivo decreto saranno dettate le disposizioni procedurali al fine di assicurare l'esame prioritario delle istanze presentate ai sensi del presente comma.

Art. 9.

1. Ai titolari delle unità abilitate all'impiego della rete da posta derivante, che usufruiscono del premio di riconversione al fine di continuare l'attività all'interno del settore della pesca, è consentita l'aggiunta sulla licenza di pesca della circuizione e di un altro attrezzo tra quelli previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, con esclusione dei palangari.

2. È consentito il rilascio della licenza di pesca per le unità fino a 10 tsl, realizzate da titolari di unità abilitate all'impiego della rete da posta derivante di stazza superiore a 20 tsl, che siano stati ammessi ai benefici del presente decreto per il ritiro di tale ultima unità. Gli attrezzi consentiti sono due tra quelli previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari.

3. Con provvedimento a parte si provvederà all'approvazione di una ricerca scientifica, finalizzata a verificare, a partire dal 1997, l'impiego dell'attrezzo rete da posta derivante sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della compatibilità economica. A tale riguardo la ricerca prevederà l'imbarco di osservatori scientifici a bordo e la possibilità di imbarco di ispettori comunitari e di osservatori delle associazioni ambientaliste.

Art. 10.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nella decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea 28 aprile 1997 e nella delibera CIPE 23 aprile 1997 in premessa citate, ad esclusione di quelle riguardanti il fermo definitivo, per il quale si applicano le procedure dello SFOP.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 202

Tabella A - Indennità di buonuscita agli armatori

(Importi in ECU)

Anno cessazione attività / Stazza peschereccio - tsl	1997	1998	1999
0 < 5	26.000	23.000	20.000
5 < 20	104.000	92.000	80.000
20 < 40	120.000	105.000	93.000
> 40	156.000	138.000	120.000

Tabella B - Indennità di riconversione agli armatori

(Importi in ECU)

Anno di riconversione / Stazza peschereccio - tsl	1997	1998	1999
0 < 5	16.000	13.000	10.000
5 < 20	94.000	82.000	70.000
20 < 40	110.000	95.000	83.000
> 40	146.000	128.000	110.000

Tabella C - Indennità di buonuscita ai componenti l'equipaggio

(Importi in ECU)

Anni per il pensionamento / Anni di anzianità di imbarco	1	2	3	4	5
1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000
4	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000
5	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000

Tabella D - Indennità di riconversione ai componenti l'equipaggio

(Importi in ECU)

Anni per il pensionamento / Anni di anzianità di imbarco	1	2	3	4	5
1	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	4.000	8.000	12.000	12.000	12.000
4	4.000	8.000	12.000	16.000	16.000
5	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000

97A4577

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Foppolo, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di servizi pubblici in località Piazzale Alberghi da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/24881).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norme della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponenete riferisce:

che in data 1° ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Foppolo (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune per la realizzazione di servizi pubblici in località Piazzale Alberghi;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Foppolo (Bergamo), mappale n. 583, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di servizi pubblici in località Piazzale Alberghi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4522

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione strada fondo d'accesso ai terreni siti in località Fontanella da parte del sig. Perico Tarcisio. (Deliberazione n. VI/24891).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norme della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 luglio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Perico Tarcisio per la realizzazione strada fondo d'accesso ai terreni siti in località Fontanella;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo), mappale n. 2866, e parte del mappale n. 2386, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione strada fondo d'accesso ai terreni siti in località Fontanella;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4523

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castelveccana, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una recinzione in località Biogno da parte del sig. Boldrini Luciano. (Deliberazione n. VI/24900).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norme della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 ottobre 1986 è pervenuta l'istanza del comune di Castelveccana (Varese) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Boldrini Luciano per la realizzazione di recinzione in località Biogno;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolata con legge 1497/39 (decreto ministeriale 16 novembre 1968);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castelveccana (Varese), mappali numeri 3641, 2272, 3637, fogli numeri 6 e 7 (limitatamenta al sedime interessato dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recinzione in località Biogno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4524

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di modifica di una scala di accesso su un edificio esistente in località Dogana Vecchia da parte della sig.ra Del Giorgio Santina. (Deliberazione n. VI/24904).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norme della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 1° agosto 1996, n. 31486 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Del Giorgio Santina per la realizzazione di opere di modifica scala di accesso su fabbricato esistente in località Dogana Vecchia;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappale n. 108, foglio n. 42, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di modifica scala di accesso su fabbricato esistente in località Dogana Vecchia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54:

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4526

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un manufatto accessorio in località Andossi da parte del sig. Vergani Ferruccio. (Deliberazione n. VI/24905).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 agosto 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Vergani Ferruccio per la ricostruzione di manufatto accessorio in lodalità Andossi;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 69, mappale n. 95, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di manufatto accessorio in località Andossi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4525

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato da parte del sig. Pasini Angelo. (Deliberazione n. VI/24906).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pasini Angelo per la realizzazione di opere di demolizione e ricostruzione fabbricato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 69, mappale n. 162, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di demolizione e ricostruzine fabbricato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4527

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un edificio da parte della sig.ra Fattarelli Anita in località Stabisotto Alto. (Deliberazione n. VI/24907).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norme della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 3189/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 luglio 1996 è pervenuta l'istanza n. 30904 di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Fattarelli Anita per ricostruzione edificio in località Stabisotto Alto;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappale n. 497, foglio n. 42, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione edificio da parte della sig.ra Fattarelli Anita, in località Stabisotto Alto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4528

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo, per la sola parte su cui insiste l'edificio, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di modifica esterna di un rifugio alpino da parte del sig. Ciocca Giovanni. (Deliberazione n. VI/24908).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norme della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 3189/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che, in data 8 giugno 1996 è pervenuta l'istanza n. 26317 di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del signor Ciocca Giovanni per la realizzazione di opere di modifica esterna rifugio alpino;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappale n. 78, foglio n. 7, per la sola parte su cui insiste l'edificio, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4529

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di modifiche esterne di un edificio esistente in località Montespluga da parte del sig. Guglielmana Ettore. (Deliberazione n. VI/24909).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norme della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 3189/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 settembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Guglielmana Ettore per la realizzazione di opere di modifiche esterne edificio esistente in località Montespluga;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappale n. 11, foglio n. 2, per la sola parte interessatae necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di modifiche esterne edificio esistente in località Montespluga;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A4530

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 30 aprile 1997, n. **262938.**

Sicurezza della navigazione delle unità da diporto. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da avere a bordo in relazione alla navigazione effettivamente svolta (art. 18, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436).

A tutte le Compamare
A tutti i Circomare
A tutte le Locamare
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'interno - Dipartimento di P.S. D.G.AA.GG.
Al Comando generale dell'arma dei carabinieri
Al Comando generale della Guardia di finanza

L'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, in conformità al principio affermato in alcune sentenze di giudici di merito, nonché all'indirizzo già in nuce contenuto nel regolamento di sicurezza della navigazione da diporto (decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, relativamente alla non necessità della presenza a bordo dei natanti del mezzo collettivo di salvataggio finché essi navigano entro tre miglia dalla costa) ha stabilito che «le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione e effettivamente svolta».

Poiché sono state avanzate perplessità e formulati quesiti da parte di uffici periferici e da associazioni del mondo del diporto nautico, relativamente alla applicazione della disposizione stessa, si reputa opportuno fornire le seguenti indicazioni per una corretta informazione dei diportisti ed uniformi comportamenti degli uffici al riguardo.

La più rilevante perplessità manifestata è relativa alla non immediata applicabilità del riportato art. 18, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento di sicurezza previsto dall'ultima parte dell'art. 19, secondo comma, dello stesso decreto n. 436 del 1996. In particolare, secondo tali tesi, l'art. 18 sarebbe mera norma di indirizzo per l'amministrazione in vista dell'emanazione delle modifiche al regolamento di sicurezza approvato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, «*conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte*» con il decreto legislativo n. 436 del 1996.

Come è noto, il decreto legislativo da ultimo citato, recante attuazione della direttiva comunitaria 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto, ha previsto nuove abilitazioni alla navigazione — non specificamente conosciute dal vigente regolamento di sicurezza — per le unità da diporto (più specificamente, solo entro i fiumi, i canali e i piccoli laghi, e in mare, entro tre miglia, entro 25 miglia, ed oltre dalla costa), in relazione alle classi di progettazione e di costruzione (D, C, B ed A) di cui alla direttiva stessa, nonché per i natanti di cui all'art. 13 della legge sulla nautica, riconosciuti strutturalmente idonei (art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 436) fino a 12 miglia dalla costa.

È in relazione a tali nuove previsioni che va letta la disposizione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 436 che prevede l'adeguamento del regolamento di sicurezza, peraltro in corso di predisposizione, ma che certamente non potrà entrare in vigore in tempo utile per la prossima stagione estiva.

Nell'attuale periodo transitorio, così come recita il più volte ricordato art. 19, comma 2, prima parte, troveranno applicazione le disposizioni dell'attuale regolamento di sicurezza (decreto ministeriale n. 232 del 1994) applicate tuttavia proprio alla luce del principio stabilito dall'art. 18, comma 2, dello stesso decreto legislativo, che per quanto concerne i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza da avere a bordo *impone di fare riferimento alla navigazione effettivamente svolta e non già alla abilitazione ed alla classificazione dell'unità.*

Valga un solo esempio a fugare ogni dubbio al riguardo.

Il vigente regolamento di sicurezza non conosce i natanti abilitati a navigare fino a 12 miglia dalla costa e, pertanto, non detta per essi alcuna disposizione sui relativi mezzi di sicurezza e di salvataggio; di conseguenza, una intepretazione quanto mai restrittiva e fondata unicamente sul contenuto letterale della prima parte dell'art. 19, comma 2, dovrebbe condurre alla conclusione non di certo corretta, ed in contrasto con le finalità della riforma dello scorso anno, che anche la disposizione del successivo terzo comma dell'articolo stesso, non possa essere di immediata applicazione, in attesa dell'emanando nuovo regolamento di sicurezza.

Il disposto dell'art. 18 sulla necessità che le unità da diporto debbano avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza «*prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta*», dà invece un determinante contributo alla soluzione anche di tale problema, naturalmente con le precisazioni di seguito riportate.

Pertanto non deve sussistere dubbio alcuno che l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è norma di immediata precettività e che di conseguenza per la sua applicazione non occorre attendere alcuna emanazione di nuova normativa secondaria.

Quanto sopra premesso si impartiscono i seguenti indirizzi operativi.

La vigente disciplina in materia di sicurezza per la nautica da diporto, in relazione alle diverse tipologie di mezzi (natanti o imbarcazioni) ed alle rispettive abili-

tazioni alla navigazione, prevede l'obbligo di avere a bordo i seguenti mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza:

a) *per navigazione svolta entro 300 metri dalla costa, naturalmente quando tale navigazione e consentita:*

nessun mezzo di salvataggio o dotazione di sicurezza;

b) *per navigazione svolta entro un miglio dalla costa:*

una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo e una boetta fumogena;

c) *per navigazione svolta entro tre miglia dalla costa:*

una cintura di salvataggio per ciascuna persona presente a bordo;

un salvagente (anulare) munito di cima di almeno 30 metri e una boetta luminosa;

pompa a mano od altro attrezzo di esaurimento;

ancorotto con cavo di lunghezza di almeno 30 metri;

coppia di remi o pagaie dotate anche di gaffa;

due fuochi a mano a luce rossa e due segnali a mano a stelle rosse;

due boette fumogene;

fanali regolamentari e apparecchi di segnalazione sonora; (in caso di navigazione esclusivamente diurna è sufficiente una torcia a luce bianca, corredata da due elementi di carica);

estintori, in relazione alla potenza del motore cui all'allegato *A*, del decreto ministeriale n. 232 del 1994.

Le boette fumogene e quelle luminose previste dal regolamento di sicurezza, non sono nell'immediato obbligatorie in quanto devono essere ancora definite le relative carattistiche tecniche e regolamentari;

d) *per navigazione svolta entro sei miglia dalla costa:*

in aggiunta a tutte le dotazioni di sicurezza di cui alla precedente lettera *c)*, è obbligatorio un mezzo collettivo di salvataggio, idoneo ad ospitare tutte le persone presenti a bordo;

e) *per navigazione svolta oltre le sei miglia dalla costa:*

le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari previsti dagli articoli 20 e 21 del decreto ministeriale n. 232 del 1994;

f) *per navigazione svolta entro 12 miglia dalla costa con i natanti di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,* occorre avere a bordo in aggiunta alle dotazioni di sicurezza regolamentari previste per la navigazione senza alcun limite di cui alla precedente lettera *e)* anche la certificazione di omologazione e la relativa dichiarazione di conformità prevista per le unità di serie omologate dall'ente tecnico.

Per le unità già iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, e poi cancellate, la certificazione di cui sopra può essere sostituita da estratto dai detti registri, rilasciato dalla competente, autorità marittima, dal quale risulti che l'unità era in precedenza abilitata alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa.

Per le unità che non siano state omologate, la certificazione di cui sopra va sostituita con apposito certificato rilasciato dall'ente tecnico che attesti la idoneità dell'unita alla navigazione per il limite indicato.

Si reputa infine opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 436 del 1996 per il comando e la condotta dei natanti oltre le sei miglia dalla costa, è necessario il possesso di patente nautica per lo stesso limite.

Si invitano le autorità marittime in indirizzo a voler dare immediata attuazione a quanto sopra esposto, richiedendo, ove ritenuto utile o necessario, alla amministrazione centrale eventuali ulteriori precisazioni o chiarimenti.

Le autorità stesse sono inoltre invitate ad estendere copia della presente alle dipendenti Delemare.

Il Ministro: BURLANDO

Registrata alla Corte dei conti il 23 maggio 1997
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 352

97A4584

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 12 maggio 1997, n. **6236112.**

Programma settoriale pesca. Regolamento CEE 2080/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993. Modalità di presentazione dei progetti.

Alla lega pesca ANCP
Alla Federcoopesca
Alla Federpesca
All'AGCI
All'UNCI
All'API
All'ANCIT
Alla Commissione europea D.G. XIV
Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
A tutte le capitanerie di porto

La presente circolare apporta le seguenti modifiche alla circolare 10 aprile 1995, n. 60473, registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 1995, registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 86, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1995:

1) il secondo capoverso della lettera E della suddetta circolare, concernente le zone marine protette, è cosi modificato:

«I beneficiari della misura sono le associazioni di categoria e le loro strutture, amministrazioni regionali,

provinciali e comunali: per gli Enti locali la spesa ammissibile sarà interamente coperta dal finanziamento, in parti uguali, comunitario e nazionale. Negli altri casi (associazioni di categoria e loro strutture) la partecipazione del beneficiario non potrà essere inferiore al 25% per le aree dell'obiettivo 1 ed al 50% per le aree dell'obiettivo 5a»;

2) il punto 5 della lettera *E* della circolare in argomento, «documenti da allegare per la presentazione delle domande di contributo», è così modificato:

«accordo di collaborazione — avente durata quinquennale — con istituto scientifico per il controllo dell'evoluzione delle risorse»;

3) nel caso di presentazione della domanda, in aggiunta alla documentazione richiesta per le iniziative di acquacoltura, zone marine protette, attrezzature dei porti di pesca e trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori da finanziare non sono iniziati. A tale dichiarazione deve essere allegata una foto dello stato dei luoghi con data certa;

4) a parziale modifica di quanto previsto dalla circolare relativamente alle iniziative di cui ai punti *C.* (Costruzione e ammodernamento di navi da pesca), *D.* (Acquacoltura), *E.* (Zone marine protette), *F.* (Attrezzature dei porti di pesca), *G.* (Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici), *H.* (Iniziative speciali), la presentazione dei bilanci degli ultimi tre anni diviene facoltativa. Resta fermo l'obbligo di presentazione di idonea documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente in relazione al progetto da realizzare;

5) i punti *D,* n. 6 (Acquacoltura), *F,* n. 9 (Attrezzature dei porti di pesca) e *G,* n. 7 (Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici), sono sostituiti dal seguente capoverso:

«uno dei seguenti atti da cui risulti, secondo i casi, la disponibilità del terreno ovvero dell'impianto: *a)* atto di acquisto; *b)* preliminare di compravendita debitamente registrato; *c)* contratto di locazione almeno decennale; *d)* concessione demaniale almeno decennale o atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio. Si rammenta che, come indicato al punto 2.c.1. della presente circolare, non sono ammissibili le spese relative ad acquisti perfezionati antecedentemente alla data di ricevimento della domanda di finanziamento»;

6) il punto 2.c.1 della circolare è così modificato:

«I lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti devono iniziare successivamente alla data di ricevimento della domanda di finanziamento ed il beneficiario comunica tempestivamente all'amministrazione l'inizio degli stessi con dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968. L'inizio dei lavori antecedente alla data di ricevimento della domanda di finanziamento da parte dell'Amministrazione comporta la soppressione del contributo; a detti fini per la costruzione delle navi da pesca si fa riferimento all'entrata in esercizio della nave».

Restano ferme tutte le altre disposizioni della circolare 10 aprile 1995, n. 60473.

La presente circolare viene inviata all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

Registrata alla Corte dei conti il 26 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 174

97A4548

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 26 maggio 1997, n. **244/F.**

Disposizioni amministrative relative alla autorizzazione per la effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali (*) (procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704).

0. *Nota introduttiva*

Come è noto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 quale modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dispone in linea generale che il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi autorizzati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

La norma testé citata prevede inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica siano emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle predette materie in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica e che comunque, in attesa di detta emanazione il trasporto delle materie di che trattasi sia effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dalle competenti amministrazioni.

Per quanto riguarda il trasporto stradale, in attesa dell'emanazione delle predette norme regolamentari, fu ravvisata l'esigenza di disciplinare, nel quadro delle disposizioni legislative che regolavano la materia, le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni per i trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali tramite la circolare n. 16/F del 21 aprile 1965 del Ministero dell'industria che è rimasta in vigore fino alla data odierna.

In data 13 giugno 1995 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che ha provveduto ad aggiornare e a sistemare l'intera materia della radioprotezione adeguandola alle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3.

In particolare l'art. 21 del predetto decreto ha stabilito che le autorizzazioni al trasporto di materie radioattive continuano ad essere rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti l'ANPA ed il Ministero dell'interno.

Inoltre nell'articolo medesimo sono contenute anche altre norme innovative come:

a) quella concernente la possibilità che il trasporto sia effettuato in nome proprio e per conto altrui oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità;

b) quella che onera il Ministero dei trasporti, sentita l'ANPA, di emanare le norme regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia di trasporti di merci pericolose;

c) quella infine che impone ai vettori di inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate, demandando ad un decreto di stabilire i criteri applicativi di tale disposizione, le modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo nonché gli eventuali esoneri.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha peraltro emanato il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996 in attuazione della direttiva 94/55/CE del consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; con successiva circolare n. 162 in data 16 dicembre 1996, in parte modificata con circolare n. 31 del 4 aprile 1997, in applicazione del predetto decreto ministeriale 4 settembre 1996, ha altresì emanato disposizioni che aggiornano e sostituiscono quelle contenute nelle proprie circolari 8 in data 1° febbraio 1965, 58 in data 8 maggio 1965, 435/5481 in data 1° giugno 1978, 605/5867/1 in data 15 maggio 1985, 634/4967/4 in data 16 ottobre 1989.

Premesso quanto sopra, questo Ministero, in ragione del tempo ormai trascorso, ha ravvisato l'esigenza di adeguare ed aggiornare, tramite la presente nuova circolare sostitutiva della 16/F del 21 aprile 1965 dianzi citata, le procedure relative all'autorizzazione per il trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali che tengano conto sia del decreto legislativo 230/95, sia del decreto ministeriale 4 settembre 1996 sia infine delle predette circolari 162 del 16 dicembre 1996 e 31 del 4 aprile 1997.

Le diversità tecniche apportate con la presente circolare riguardano sostanzialmente i seguenti punti salienti:

a) introduzione della classificazione delle materie radioattive e fissili speciali in accordo con quanto previsto dal citato decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successiva circolare 162 del 16 dicembre 1996;

b) regolamentazione innovativa circa i criteri relativi alla necessità di possedere idonea autorimessa;

c) disposizioni riguardanti operatori esteri;

d) regolamentazione della rinuncia/scadenza del decreto autorizzativo.

1. *Definizioni*

1.1. Vettore.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1704 del 30 dicembre 1965, per vettore si intende ogni persona fisica o giuridica che svolge attività di trasporto di materie radioattive e fissili speciali in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali abbia la piena responsabilità e disponibilità (personale, veicoli e strutture) - art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

1.2. Attività di trasporto.

Per attività di trasporto si intende qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da un veicolo, in tutto o in parte su strade di uso pubblico o aperte al pubblico, comprese le attività di carico e scarico, contemplate negli allegati *A* e *B* del decreto ministeriale 4 settembre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1996.

Le operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso in cui l'eventuale accesso del pubblico debba essere autorizzato, e in cui siano operanti altri appropriati regolamenti di sicurezza, sono escluse dalla presente definizione.

2. *Regime di autorizzazione*

2.1. Autorizzazione al trasporto.

2.1.1. Come è noto il trasporto di materie radioattive e fissili speciali sul territorio nazionale, è subordinato, ai sensi dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emessa di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

2.1.2. Nel suddetto decreto autorizzativo, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sentiti l'ANPA e il Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA.

2.1.3. L'autorizzazione all'attività di trasporto può essere concessa in via permanente oppure di volta in volta per ogni singolo trasporto con le modalità stabilite rispettivamente nel seguito.

2.2. Campo di applicazione.

Sono soggette ad autorizzazione le attività di trasporto riguardanti materie radioattive e fissili speciali per le quali ricorrano le condizioni stabilite nell'allegato *I* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3. *Procedura per il rilascio della autorizzazione permanente*

3.1. Modalità di inoltro della domanda.

3.1.1. La richiesta per ottenere l'autorizzazione all'attività di trasporto deve essere presentata dal vettore mediante apposita domanda su carta da bollo, e diretta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

3.1.2. Copia della domanda completa dei relativi allegati, deve essere inviata:

al Ministero dei trasporti e della navigazione - direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione;

al Ministero dell'interno - direzione generale della Protezione civile dei servizi antincendio, servizio tecnico centrale;

all'ANPA, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

3.2. Dati del richiedente.

La domanda deve contenere la indicazione delle generalità e del domicilio del richiedente; ove trattasi di società, nella domanda devono indicarsi la denominazione o ragione sociale, la sede legale e operativa, nonché le generalità del legale rappresentante.

3.3. Ambito della richiesta.

Il richiedente deve inoltre dichiarare esplicitamente nella domanda di conoscere e di osservare le disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione[***] ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, di modifica dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che risultino applicabili.

3.4. Allegati alla domanda.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) documento programmatico dell'attività che si intende esercitare dal quale risulti se questa sarà svolta in «Conto proprio» e/o in «Conto terzi»;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto rilasciata dal competente tribunale, se trattasi di società;

c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria e artigianato, se trattasi di società;

d) descrizione del sistema di garanzia della qualità adottato conformemente a quanto specificato nel decreto ministeriale 4 settembre 1996;

e) elenco del personale addetto alla guida dei veicoli adibiti al trasporto di materie radioattive. Per ciascun conducente deve essere allegata copia fotostatica autenticata della patente di guida e se necessario, del certificato di formazione professionale C.F.P. valido per il trasporto di materie radioattive in colli, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 1996;

f) elenco dei mezzi di trasporto (modello e targa) che il richiedente intende utilizzare, nel quale il richiedente stesso affermi per i medesimi la disponibilità e responsabilità. Dovranno essere allegate fotocopie autenticate delle carte di circolazione dei veicoli di cui sopra per i quali è richiesta l'idoneità dei medesimi al trasporto di materie radioattive, secondo quanto disposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

All'atto della richiesta della autorizzazione e nel corso di validità della stessa, uno o più veicoli tra quelli utilizzabili dovranno risultare nella piena ed esclusiva disponibilità del richiedente attraverso atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da aggiornare in caso di variazione;

g) elenco dettagliato delle ditte di trasporto, con l'indicazione del personale e dei mezzi, delle quali il richiedente intenderebbe avvalersi nel suo complesso, in nome proprio e sotto la propria responsabilità per il trasporto delle materie radioattive oggetto della autorizzazione, anche previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e del successivo decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490;

gg) indicazione delle generalità e del domicilio dei responsabili delle medesime;

ggg) esistenza della stipula di accordi contrattuali riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 67 del decreto legislativo n. 230 in tema di protezione sanitaria dei lavoratori.

h) qualora il richiedente intenda effettuare trasporti sul territorio nazionale, avvalendosi in nome proprio e sotto la propria responsabilità dei mezzi e del personale di un trasportatore estero, deve essere in grado di dimostrare che:

gli automezzi usati sono conformi alle norme del decreto ministeriale 4 settembre 1996;

gli autisti sono muniti dei previsti certificati di idoneità alla guida;

il personale coinvolto nell'attività di trasporto è sottoposto ai controlli sanitari di radioprotezione previsti dalla legislazione del paese di origine;

i) dichiarazione di impegno, a comunicare, entro il termine di trenta giorni, al Ministero dei trasporti e della navigazione, D.G.M.C.T.C. e all'ANPA, le eventuali variazioni e/o integrazioni riguardanti gli elenchi previsti alle lettere *e), f)* e *g)* precedenti;

l) documento descrittivo della organizzazione di radioprotezione messa in atto e delle modalità di intervento della medesima, specificatamente per chi svolge attività di trasporto in «conto terzi» e/o per «conto proprio», sia nelle condizioni normali che nelle eventuali situazioni incidentali, al fine di garantire sul territorio nazionale, la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in particolare a quelle di cui all'art. 100.

Il richiedente dovrà altresì specificare, le procedure per la eventuale decontaminazione degli automezzi, il tipo di attrezzature di sicurezza e di protezione sanitaria in dotazione, la qualificazione e i compiti del personale addetto alla organizzazione, alla esecuzione dei trasporti, all'uso della strumentazione.

Dovrà essere altresì allegata copia delle procedure di sicurezza che disciplinano la effettuazione di soste tecniche di servizio nel corso del trasporto.

3.5. Classificazione delle materie radioattive ai fini della autorizzazione.

Nella domanda il richiedente dovrà altresì specificare i tipi di materie radioattive e/o fissili speciali che intende trasportare, secondo la seguente classificazione:

a) materiale radioattivo con concentrazione di attività non superiore a 70 Bq/g[1];

b) materiale radioattivo rientrante nelle schede da 1 a 4 del marginale 2704 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 settembre 1996, ed in particolare:

i) quantità limitate di materiale radioattivo in colli esenti;

ii) strumenti o articoli in colli esenti;

iii) articoli fabbricati con uranio naturale, uranio impoverito o torio naturale, come colli esenti;

iv) imballaggi vuoti, come colli esenti;

c) materiale radioattivo rientrante nelle schede da 5 a 8[2] del succitato allegato *A* al decreto ministeriale 4 settembre 1996, ed in particolare:

i) materiali di debole attività specifica (LSA-I);

ii) materiali di debole attività specifica (LSA-II);

iii) materiali di debole attività specifica (LSA-III);

iv) oggetti contaminati superficialmente (SCO-I e SCO-II);

d) materiale radioattivo rientrante nelle schede 9 e 10 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 settembre 1996 in quantità massima per spedizione pari a 30 volte i valori di A_1 e/o A_2 ivi specificati[3]. In particolare:

i) materiale radioattivo in colli di Tipo A;

ii) materiale radioattivo in colli di Tipo B(U).

In caso di spedizioni comprendenti più radioisotopi, i quantitativi massimi devono essere calcolati con la procedura prevista nell'allegato *A* del decreto ministeriale 4 settembre 1996.

e) materiali radioattivi rientranti in tutte le schede del succitato decreto ministeriale con esclusione della scheda 12 riguardante il materiale fissile. Pertanto nel presente punto sono comprese le materie delle schede 11 e 13 costituite rispettivamente da:

i) materiale radioattivo in colli di Tipo B(M);

ii) materiale radioattivo trasportato sotto condizione di accordo speciale;

f) i materiali di cui al precedente punto *e)* ed inoltre i materiali fissili rientranti nella scheda 12 del succitato decreto ministeriale.

3.6. Autorimessa.

3.6.1. Per l'autorizzazione relativa al trasporto dei materiali di cui alle schede da 5 a 13 del citato allegato *A* del decreto ministeriale 4 settembre 1996, il richiedente dovrà inoltre allegare alla domanda:

a) certificato di prevenzione incendi per l'autorimessa, rilasciato dal comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, al richiedente o ad altra ditta, con la quale sono stati stabiliti dal medesimo, appositi accordi contrattuali. La suddetta certificazione dovrà attestare la conformità, ai fini della sicurezza antincendio, della autorimessa ove poter effettuare ricoveri di automezzi con carico a bordo per soste prolungate connesse con esigenze tecniche e organizzative, ovvero operazioni di decontaminazione. In alternativa;

b) il richiedente dovrà produrre documentazione attestante l'esistenza di accordi stipulati con terzi, ai sensi della normativa vigente in materia, in relazione alla disponibilità di locali o aree apposite in cui eseguire le operazioni di cui sopra (ricovero di automezzi, decontaminazioni).

3.6.2. Ferma restando la necessità di procedere per la eventuale decontaminazione dell'automezzo e delle attrezzature presso impianti di cui al precedente punto 3.6.1. punto *a)*, può essere concessa deroga dal possesso e dalla disponibilità della autorimessa, per quei vettori la cui attività di trasporto prevede esclusivamente la spedizione di materiale radioattivo in forma speciale con attività non superiore a 30 A_1.

La deroga di cui sopra, è comunque subordinata alla disponibilità di un apposito locale chiuso, la cui idoneità deve essere accertata dall'E.Q. della società mediante il rilascio del benestare di cui all'art. 79, comma 1, lettera *b)*, punto 1) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

In tale locale dovranno essere ricoverati i contenitori di trasporto con le materie radioattive, immediatamente dopo il rientro del veicolo.

3.7. Richiedenti non nazionali.

3.7.1. Ferma restando la necessità da parte dei richiedenti di nazionalità estera di possedere una sede di rappresentanza in Italia, per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente punto 3.4., questi possono essere comprovati da una dichiarazione della autorità competente del paese di origine.

3.7.2. Deve essere altresì certificato che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti per il trasporto di materiale radioattivo e/o fissile nel proprio paese, nonché di quelli previsti per l'effettuazione di trasporti internazionali dai regolamenti internazionali sottoscritti dall'Italia.

3.8. Durata della autorizzazione.

Il decreto di autorizzazione di cui al precedente punto 2. è emesso sulla base dei pareri rilasciati dal Ministero dell'interno e dall'ANPA e delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. La autorizzazione ha, di regola, una durata di sette anni.

3.9. Approvazioni.

L'autorizzazione permanente non esenta il vettore dall'obbligo di richiedere, ove previsto dalle disposizioni ministeriali di cui al precedente punto 3.3. e con le procedure in esse specificate, l'approvazione delle spedizioni, dei modelli di materiale radioattivo sotto forma speciale e di collo.

3.10. Prescrizioni.

Nel decreto di autorizzazione all'attività di trasporto stradale di materiali radioattivi e fissili, ai sensi del primo comma dell'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, saranno specificate le eventuali particolari prescrizioni definite dall'ANPA, così come già citato al precedente punto 2.1.2.

3.11. Richiesta di rinnovo del decreto autorizzativo:

a) ai fini del rinnovo del decreto autorizzativo per il trasporto di materie radioattive e fissili speciali, di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, a motivo dell'accresciuta complessità delle procedure per il rilascio in tempo utile del provvedimento richiesto, si raccomanda ai vettori di presentare richiesta di rinnovo con almeno 12 mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del provvedimento stesso;

b) in luogo della documentazione richiesta al punto 3.4, lettere *e)* ed *f)*, può essere allegato elenco, su carta intestata dell'azienda, dei conducenti e dei mezzi già presenti nella precedente autorizzazione.

Resta fermo che gli eventuali conducenti e mezzi non previsti nel precedente elenco ricadono sotto la disciplina di cui alle citate lettere *e)* ed *f)* del punto 3.4.

3.12. Rinuncia/scadenza del decreto autorizzativo (autorizzazione permanente).

Nei casi in cui il vettore autorizzato intenda rinunciare al decreto autorizzativo o alla scadenza dello stesso non intenda chiederne il rinnovo, dovrà darne comunicazione agli enti di cui al precedente punto 3.1.

Nella comunicazione indirizzata all'ANPA dovrà altresì indicare la destinazione delle eventuali attrezzature e dei veicoli utilizzati, fornendo per essi i definitivi certificati di non contaminazione.

Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, provvede alla revoca del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali.

3.13. Norme transitorie.

3.13.1. I provvedimenti autorizzativi disposti in virtù delle precedenti disposizioni di questo Ministero - Circolare n. 16-F del 21 aprile 1965 - conservano a tutti gli effetti la loro efficacia sino alla loro scadenza.

3.13.2. La presente circolare sostituisce la circolare 16/F del 21 aprile 1965 del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

4. *Procedura per il rilascio della autorizzazione per singolo trasporto*

4.1. Modalità di inoltro della domanda.

La domanda per ottenere l'autorizzazione per un singolo trasporto deve essere inoltrata con le stesse modalità e alle medesime amministrazioni di cui al punto 3.1. indicate per la richiesta di autorizzazione permanente.

4.2. Ambito della richiesta.

Il richiedente deve dichiarare esplicitamente nella domanda di essere a conoscenza delle disposizioni ministeriali di cui al punto 3.3. previste per la autorizzazione permanente, e di impegnarsi a rispettarle.

4.3. Termini della domanda - compilazione.

4.3.1. Nella domanda debbono essere indicati:

a) le generalità ed il domicilio del richiedente; ove trattasi di persona giuridica, nella domanda debbono indicarsi la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del legale rappresentante;

b) tipo ed estremi del mezzo di trasporto omologato ove necessario;

c) luogo di provenienza e di destinazione dei colli, denominazione del mittente e del destinatario, itinerario previsto;

d) data entro la quale sarà effettuato il trasporto;

e) numero dei colli della spedizione;

f) descrizione delle materie da trasportare (forma, composizione chimica, stato fisico);

g) quantità di attività delle materie contenute in ciascun collo; se trattasi di materie fissili, la quantità per collo deve essere espressa anche in grammi;

h) tipo e modello di collo che si intende utilizzare e ove richiesto il certificato di approvazione del modello stesso;

i) categoria del collo e valore dell'indice di trasporto;

l) massa del collo (in kg) e dimensioni esterne (in cm);

m) altra eventuale pericolosità delle materie radioattive;

n) descrizione dettagliata dei sistemi di amarraggio dei colli.

4.3.2. Nella domanda, deve, inoltre essere precisato quanto segue:

a) se la spedizione relativa al trasporto, per il quale si chiede la autorizzazione, costituisce il solo carico del veicolo;

b) tutte le precauzioni speciali da prendere durante le operazioni di carico e scarico, durante il trasporto e in caso di incidente o di ritardo imprevisto.

4.4. Allegati alla domanda.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto rilasciata dal competente Tribunale, se trattasi di persona giuridica;

b) certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria e artigianato, se trattasi di società;

c) qualora la domanda sia diretta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare un trasporto per conto terzi, documentazione comprovante che il vettore ha avuto l'incarico di effettuare il trasporto per il quale chiede l'autorizzazione;

d) nel caso di trasporto di materie nucleari, dimostrazione della esistenza della garanzia finanziaria di cui al capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modificazioni;

e) documentazione comprovante che il destinatario della spedizione è autorizzato alla detenzione e/o all'impiego delle materie oggetto del trasporto.

4.5. Richiedenti non nazionali.

Per i vettori di nazionalità estera, i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente punto 4.4., possono essere costituiti dalla dichiarazione di cui al punto 3.7. relativo alla autorizzazione permanente.

4.6. Provvedimento di autorizzazione e disposizioni aggiuntive.

Ai fini della autorizzazione di cui al punto 4.1. il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sulla base dei pareri rilasciati dal Ministero dell'interno e dall'ANPA e delle eventuali prescrizioni tecniche dettate in sede di parere dal Ministero dei trasporti e della navigazione, emette il provvedimento di autorizzazione di concerto con il predetto Ministero dei trasporti stabilendo eventuali disposizioni aggiuntive.

Il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base
ROSSONI

(*) Materie appartenenti alla classe 7 conformemente alla classificazione delle materie pericolose contenute negli allegati *A* e *B* del decreto ministeriale 4 settembre 1996 (supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996 - Serie generale), di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

(**) - decreto ministeriale 4 settembre 1996 - «Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada», (supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, Serie generale).

- Circolare D.G. n. 162 del 16 dicembre 1996 - «Disposizioni applicative necessarie per dare attuazione alle prescrizioni di sicurezza relative al trasporto di materie radioattive su strada».

(1) Limite oltre il quale si applicano le prescrizioni relative alle materie radioattive della Classe 7 contenute negli allegati *A* e *B* del decreto ministeriale 4 settembre 1996.

(2) Per Materiale di debole attività specifica (LSA) si intende materiale radioattivo che per sua natura ha una limitata attività specifica o la cui attività specifica media stimata (senza tener conto del materiale esterno di schermaggio) rientra entro limiti stabiliti. Il materiale LSA è diviso in tre gruppi: LSA-I, LSA-II, LSA-III.

Per Oggetto contaminato superficialmente (SCO) si intende un oggetto solido che non è di per se stesso radioattivo ma che ha materiale radioattivo distribuito sulla propria superficie. Il materiale SCO è suddiviso in due gruppi: SCO-I e SCO-II.

Le definizioni dei suddetti materiali sono riportate rispettivamente nel marginale 2704 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 settembre 1996.

(3) Con A1 si intende l'attività massima che può essere trasportata in un collo di Tipo A, quando il materiale radioattivo è sotto forma speciale. Con A2 si intende l'attività massima che può essere trasportata in un collo di Tipo A, quando il materiale radioattivo non è in forma speciale.

(1) Nota esplicativa al punto 3.12

per gli aspetti relativi alla eventuale detenzione di materie radioattive e a quelli legati alla sorveglianza fisica dei lavoratori si fa presente che nell'ambito del decreto legislativo 230/95 sono presenti disposizioni in merito ed in particolare rispettivamente negli artt. 24 e 81.

97A4547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 giugno 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1696,30
ECU	1926,32
Marco tedesco	990,08
Franco francese	292,69
Lira sterlina	2778,71
Fiorino olandese	880,05
Franco belga	47,976
Peseta spagnola	11,687
Corona danese	260,03
Lira irlandese	2565,82
Dracma greca	6,215
Escudo portoghese	9,774
Dollaro canadese	1223,88
Yen giapponese	15,081
Franco svizzero	1175,78
Scellino austriaco	140,68
Corona norvegese	237,00
Corona svedese	217,67
Marco finlandese	328,93
Dollaro australiano	1293,26

97A4689

Assegnazione dei beni di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ubicati nella regione Piemonte.

Con decreto 21 marzo 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere competenti, dei beni immobili destinati prevalentemente a servizi sanitari appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), ubicati nella regione stessa nonchè mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo allocati nei suddetti immobili ed in quelli, utilizzati per l'attività sanitaria, assunti in locazione dall'ente nella medesima regione.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimetno regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Con il predetto decreto vengono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge n. 883/1978, i rimanenti beni immobili nonchè, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo allocati negli stessi ed in quelli assunti in locazione dall'Istituto nella medesima regione ed adibiti a compiti diversi da quello sanitario.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

97A4560

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Inclusione nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» della categoria dei giornalisti liberi professionisti.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 maggio 1997, sono stati approvati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la delibera di inclusione nell'I.N.P.G.I. della categoria dei giornalisti professionisti e pubblicisti che esercitano attività autonoma di libera professione, adottata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e la relativa delibera di assenso adottata dall'I.N.P.G.I., nonchè lo statuto ed il regolametno di attuazione delle attività di previdenza a favore dei giornalisti iscritti presso la gestione separata dell'Istituto medesimo.

97A4559

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi per i rischi situati in Italia, dall'impresa inglese British Marine Mutual P & I Insurance Association Limited all'impresa inglese British Marine Mutual Hull Insurance Association Limited.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni del Regno Unito ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione dei servizi per i rischi situati in Italia, dall'impresa inglese British Marine Mutual P & I Insurance Association Limited, con sede sociale in Walsingham House, 35 Seething Lane - London EC3N 4DQ, all'impresa inglese British Marine Mutual Hull Insurance Association Limited, con sede sociale in Walsingham House, 35 Seething Lane - London EC3N 4DQ.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

97A4589

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P01B «Politica economica», disciplina: «Politica economica».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4610

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 maggio 1997 concernente: «Riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 12, seconda colonna, al quarto comma delle premesse, penultimo rigo, dove è scritto: «... di misure di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;», leggasi: «... di misure di sicurezza, *igiene* e prevenzione nei luoghi di lavoro;»; inoltre, a pag. 13, prima colonna, art. 1, comma 1, secondo rigo, dove è scritto: «... è concessa la riduzione del 10% del premio *indicato* in base alla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale ...», leggasi: «... è concessa la riduzione del 10% del premio *applicato* in base alla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale ...»; infine, sempre nello stesso comma 1 del medesimo art. 1, penultimo rigo, dove è scritto: «(Codice *Ateneo* 1991)», leggasi: (Codice *Ateco* 1991)».

97A4615

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 4 0 9 7 *

L. 1.500